

La funzione ed i servizi di affidamento familiare negli Ambiti Territoriali Sociali italiani

*Survey a supporto dello sviluppo del processo organizzativo per l'attuazione
dell'obiettivo di servizio del Piano nazionale sociale 2024 - 26*

Definizioni generali – Glossario

Affidamento al servizio sociale professionale. L'istituto affonda le sue radici nella legge 25 luglio 1956 n. 888 che ha modificato il r.d.l. 1404 del 1934 istitutivo del Tribunale per i minorenni (legge minorile). Il dato si riferisce ai decreti di affidamento del/la minorenni al servizio sociale che vengono emessi dal Tribunale per i minorenni in relazione a situazioni di pregiudizio per il minorenne stesso e a quelli emessi dal Tribunale ordinario nei casi di separazione/divorzio di coppia coniugata o no con figli.

Ai sensi dell'articolo 5-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184 (introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149), quando il minorenne si trova in una situazione nella quale il genitore o i genitori sono stati limitati nella responsabilità genitoriale (articolo 333 del codice civile) e gli interventi di sostegno alla famiglia si sono rivelati inefficaci o il genitore o genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, può essere disposto l'affidamento al servizio sociale del luogo di residenza abituale del minorenne (articolo 5-*bis*, comma 1). Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5-*bis*, il Tribunale, nel provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minorenne al servizio sociale, indica anche: il soggetto presso il quale il minorenne è collocato; gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale, anche in collaborazione con il servizio sanitario; gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minorenne; gli atti che possono essere compiuti dai genitori; gli atti che possono essere compiuti dal curatore; i compiti affidati al servizio sociale; la durata dell'affidamento (max. 24 mesi); la periodicità con la quale il servizio sociale riferisce all'autorità giudiziaria (almeno ogni 6 mesi).

L'affidamento al servizio sociale non implica necessariamente l'allontanamento del minorenne dalla propria famiglia di origine o dal nucleo con il quale convive al momento dell'intervento del servizio sociale.

Affidamento familiare. L'affidamento familiare, normato dalla legge n. 184 del 1983 (modificata dalla legge n. 149 del 2001), che afferma il diritto del minorenne a crescere ed essere educato nella propria famiglia (articolo 1). È una forma di intervento ampia e duttile che consiste nell'aiutare una famiglia ad attraversare un periodo difficile prendendosi cura dei suoi figli attraverso un insieme di accordi collaborativi fra famiglie affidatarie e i diversi soggetti che nel territorio si occupano della cura e della protezione dei bambini e del sostegno alla famiglia. Ha la funzione di accogliere un bambino o un adolescente, italiano o straniero, in una coppia sposata, ma anche convivente, con o

senza figli, o da parte di un single, qualora la famiglia di origine debba affrontare una situazione di difficoltà, tale da non poter garantire un adeguato soddisfacimento dei bisogni del/i bambino/i presenti all'interno del nucleo familiare. L'affidamento familiare, generalmente, è un intervento di breve e medio periodo rivolto soprattutto a famiglie in particolare difficoltà nella cura e nell'educazione dei figli. La pluralità di modalità in cui si articola l'affidamento familiare corrisponde alla necessità di dare risposte adeguate e appropriate ai differenti bisogni del bambino e della sua famiglia; le diverse tipologie di affidamento familiare si pongono in un continuum e fanno comunque riferimento alla stessa finalità di riunificazione del bambino con la propria famiglia. Esistono diversi tipi di affidamento familiare: consensuale/giudiziale; intra/etero familiare; diurno/a tempo parziale/residenziale.

Affido omoculturale. Affidamento di minorenni/neomaggiorenni a famiglie appartenenti alla medesima cultura di provenienza.

Affido eteroculturale. Affidamento di minorenni/neomaggiorenni a famiglie appartenenti ad una cultura diversa da quella di loro provenienza.

Famiglia affidataria. La famiglia affidataria è una "famiglia in più", non si sostituisce o non si pone in alternativa alla famiglia dei bambini accolti ed è chiamata a:

- assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e la cura delle relazioni affettive del bambino in affidamento familiare, provvedendo, in accordo con la sua famiglia e con gli operatori, anche alle necessità d'ordine sanitario, intervenendo tempestivamente in caso di gravità e urgenza, informandone il servizio sociale;
- saper rispettare e accettare la famiglia del bambino mantenendo positivi rapporti con essa, secondo le indicazioni degli operatori e le eventuali disposizioni dell'Autorità giudiziaria;
- favorire il rientro del bambino nella sua famiglia secondo gli obiettivi definiti nel Progetto di Affidamento.

Famiglia d'origine. Denominata anche 'Famiglia del bambino', rappresenta il nucleo di appartenenza del minorenne/neomaggiorenne. Alla famiglia del bambino, nella sua qualità di soggetto dell'intervento, è richiesto un impegno attivo e agli operatori dei servizi un'attenzione professionale e una sensibilità particolari verso questi genitori, che possono recuperare le proprie competenze educative. L'affidamento familiare, centrato sulle relazioni e caratterizzato dalla temporaneità dell'intervento, privilegia il lavoro con la famiglia, perché questa possa superare le condizioni che hanno portato all'allontanamento del bambino, favorendone il rientro.

Ambito territoriale sociale (ATS). Ex legge n. 328 del 2000, l'Ambito territoriale sociale rappresenta l'aggregazione intercomunale che rappresenta la sede principale della programmazione locale, della progettazione, concertazione e coordinamento degli interventi e dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale. L'ATS stabilisce la titolarità dei Comuni nella pianificazione dei servizi sociali e nel dare risposte adeguate ed efficaci ai bisogni dei cittadini, mettendo in sinergia le risorse esistenti e integrando i servizi evitando sovrapposizioni di competenze (Raccomandazione 122.1 – Linee di indirizzo per l'affidamento familiare).

Carta dei servizi. La Carta dei Servizi è stata introdotta come strumento di tutela dei cittadini nel gennaio del 1994 con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri (Dir.P.C.M. 27 gen. 1994),

ha avuto un ruolo di rilievo nella riforma della pubblica amministrazione (legge n.59/1997 art.17) e ha trovato una ulteriore conferma in materia di servizi sociali nella Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge n.328/2000 art.13). La Carta dei Servizi è un patto tra la pubblica amministrazione e i cittadini attraverso il quale il Comune si impegna formalmente sui servizi erogati al cittadino e sulla loro qualità. Gli standard di qualità garantiti sono l'elemento chiave della Carta dei Servizi: sono infatti il livello al di sopra del quale il Comune si impegna a mantenere la qualità dei propri interventi.

Casa della Comunità. Le Case della Comunità sono strutture sociosanitarie di prossimità istituite per facilitare l'accesso ai servizi territoriali. Questi presidi, previsti dal DM 77/2022 e potenziati dal PNRR, sono progettati per essere il punto di riferimento primario per la salute dei cittadini. Istituiscono un nuovo modello organizzativo che riunisce in un unico luogo fisico diversi servizi di assistenza. L'obiettivo è garantire un'assistenza continua e integrata, specialmente per gli anziani, i pazienti fragili e chi soffre di malattie croniche. All'interno di una singola struttura opera un'équipe multidisciplinare (medici, infermieri, specialisti, assistenti sociali) che collabora per offrire una presa in carico completa del paziente.

Centro Affidi. I Centri per l'affidamento familiare (o Centri affidi) si configurano come strutturazione organizzativa cui è affidata la competenza di realizzare gli interventi per l'affidamento familiare, dove meglio (più efficacemente, più efficientemente e più economicamente) si possono realizzare tutte le funzioni di sostegno, raccordo, coordinamento e monitoraggio relative all'affidamento familiare. Il Centro affidi o Centro per l'affidamento familiare è un servizio che si occupa esclusivamente di affidamento familiare. Può essere gestito direttamente dall'ente attuatore, o esternalizzato, o può prevedere una gestione mista.

Centro per la Famiglia. Il Centro per la Famiglia è un presidio territoriale e un luogo di aggregazione che offre supporto, informazione e consulenza ai nuclei familiari in ogni fase del loro ciclo vitale. Nato per rafforzare le competenze genitoriali e promuovere la solidarietà, il centro per la famiglia è un servizio a sostegno dello scambio d'esperienze tra famiglie con figli. Esso si configura come un contenitore ed un catalizzatore d'opportunità e di risorse della comunità, per l'assistenza "tra e alle famiglie".

Continuità affettiva. Introdotta in Italia dalla Legge 173/2015, la continuità affettiva riconosce che le relazioni affettive e educative sono parte essenziale del benessere del bambino. La continuità affettiva è il diritto fondamentale del minorenne a mantenere i legami emotivi e le relazioni stabili costruite durante il periodo di affidamento familiare. Questo principio mira a tutelare la stabilità psicologica del bambino, evitando interruzioni traumatiche del suo percorso di crescita.

Contributo economico erogato a favore delle famiglie affidatarie. Per contributo economico erogato a favore delle famiglie affidatarie si intende il trasferimento diretto in denaro di una quota stabilita nel progetto di affidamento. Ai fini della presente survey, i rimborsi di spese specifiche, i contributi indiretti e le agevolazioni, sono da intendersi come "altre forme di sostegno al minorenne in affidamento", da considerarsi a parte rispetto al contributo mensile standard.

Dimissione dalla presa in carico. La dimissione dalla presa in carico avviene quando il soggetto non necessita più dell'assistenza o quando gli obiettivi del progetto assistenziale sono stati raggiunti.

Disabilità, disturbi psichiatrici, problemi sanitari. Si considerino i bambini che presentano “durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive, o sensoriali”, certificate secondo la legge 104/92 oppure Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) (legge 170/2010), Disturbo dell'Attenzione e dell'Iperattività (ADHD) (C.M. 2213/2012 (ADHD) MIUR), Deficit del linguaggio, Deficit delle abilità motorie Deficit delle abilità non verbali, Svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale BES (DSL – Direttiva MIUR del 27/12/12).

Equipe permanente. Per équipe permanente si intende un'équipe che si occupa in termini specializzati e continuativi delle funzioni di protezione, cura e di affidamento familiare. In particolare, per quanto riguarda quest'ultima funzione ci si riferisce alla promozione, alla formazione, alla valutazione delle famiglie affidatarie, all'abbinamento e all'accompagnamento di queste ultime fino alla fine del progetto, nonché alla presa in carico e all'erogazione di prestazioni e servizi a favore del bambino in affidamento familiare e della sua famiglia di origine nella cornice definita dal progetto quadro.

Esse sono composte da operatori di servizi sociali e/o sociosanitari e possono avvalersi delle competenze professionali delle altre strutture pubbliche del territorio e delle collaborazioni delle associazioni familiari, comprese quelle eventualmente indicate dagli affidatari. Ai fini della presente survey, si consideri che la presenza di un'équipe permanente non implica l'esistenza di un servizio di Centro affidi dedicato.

Gestione diretta, esternalizzata o mista della funzione di affidamento familiare. L'ente attuatore realizzare l'intervento direttamente (gestione diretta), esternalizzandolo in tutto (gestione esternalizzata) o in parte, ad un ente terzo (gestione mista). Si ha forma esternalizzata quando un servizio è gestito tramite affidamento o appalto. Ad esempio, se il soggetto attuatore è titolare del servizio pubblico di affidamento familiare ed affida all'esterno attività di supporto, formazione e sostegno la gestione sarà “mista”.

Gestione associata/singola della funzione di affidamento familiare. Così come previsto dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi sociali 2024 – 2026, gli Ambiti Territoriali sociali sono la dimensione territoriale individuata dalla L. 328/2000 quale ottimale per l'espletamento dei servizi sociali e, in tal senso, è necessario accentuare la gestione associata dei servizi sociali a livello di Ambito laddove emergono casi di gestione eccessivamente frammentata che favoriscono una organizzazione disomogenea anche all'interno dello stesso territorio dei diversi servizi sociali. La gestione associata delle funzioni sociali è declinata nelle *Linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per l'Attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni*, che definiscono anche alcuni dei principi relativi all'organizzazione dei servizi.

Minorenne straniero non accompagnato (MSNA). Persona straniera (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolide), di età inferiore ai diciotto anni, che si trova, per qualsiasi

causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, D.Lgs. n. 142/2015 e art. 2, L. n. 47/2017). Le disposizioni in materia di minorenni stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), nonché nel relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999). Specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minorenni non accompagnati sono previste dal D.Lgs. n. 142/2015 (c.d. decreto accoglienza), che recepisce la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo. Ai minorenni stranieri non accompagnati si applicano solo in parte le disposizioni in materia di protezione internazionale e di contrasto all'immigrazione clandestina, introdotte con il D.L. 13/2017. Ai fini della compilazione del modulo si considerano MSNA anche coloro che lo sono stati prima di un affidamento familiare o della nomina di un tutore.

Neomaggiorenni (18-20enni) in carico. Ai fini della presente survey, si considerino le persone prese in carico durante la minore età dal servizio che si occupa della funzione socioassistenziale rivolta a minorenni e famiglia ("tutela minori"). Non si considerino coloro che sono stati presi in carico dopo il compimento del diciottesimo anno di età da altri servizi.

Presa in carico di minorenni e neomaggiorenni. La presa in carico (o accompagnamento sociale come oggi talvolta si definisce) si può fare coincidere con l'apertura della cartella sociale del soggetto alla quale segue la valutazione della condizione, dei bisogni e delle risorse della persona minorenne o neomaggiorenne, della sua famiglia e del contesto di vita, con conseguente determinazione del progetto individuale. In termini più generali, tuttavia, devono essere conteggiati tutti i minorenni che sono beneficiari di un intervento diretto (anche un assegno di cura a sostegno del caregiver se ciò rientra in un progetto di sostegno al bambino monitorato dal servizio) e si specifica quindi che, all'interno dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professionale, vanno conteggiati solamente i minorenni per i quali è prevista l'attivazione di una prestazione specifica rivolta al minorenne stesso. Si considerano presi in carico anche i minorenni per i quali è stata effettuata un'indagine socio-ambientale su richiesta della procura minorile. Nel caso in cui vi sia una doppia apertura di cartella di presa in carico, una sul versante sociale e l'altra su quello sociosanitario o specialistico (esempio équipe di secondo livello in ipotesi di disabilità oppure per la valutazione in caso di sospetto maltrattamento), oppure la presa in carico formale sia da parte del servizio sanitario/specialistico, ma vi sia un progetto integrato che prevede un intervento dell'Ente locale per attivazione di risorse sociali (es. interventi di contrasto alla dispersione scolastica, educativa domiciliare, ecc.), questi casi devono essere considerati facendo attenzione ad evitare un doppio conteggio del soggetto. Non si considerano presi in carico i minorenni per i quali a seguito della prima segnalazione e del primo contatto il servizio sociale stabilisce di non procedere alla valutazione e all'elaborazione di un progetto individuale e i bambini per i quali la famiglia riceve contributi economici senza che ciò determini interventi diretti al bambino nei termini sopra espressi.

Progetto di Affidamento. Il Progetto di Affidamento è parte integrante, ma distinta dal Progetto Quadro. Nel Progetto di Affidamento vengono declinati gli obiettivi socioeducativi legati all'esperienza dell'affidamento familiare, alla permanenza del bambino nella famiglia affidataria, ai rapporti fra la famiglia affidataria e la sua famiglia e con i servizi; vengono inoltre soggetti e vengono descritte le specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il bambino e la sua famiglia. Il Progetto di Affidamento viene redatto ponendo attenzione al linguaggio e alla partecipazione del bambino e della sua famiglia alla costruzione del progetto.

Il Progetto di affidamento dovrebbe, quindi, contenere:

- gli obiettivi che si intendono perseguire a breve, medio e lungo termine; i soggetti coinvolti; le strategie educative; i compiti di ciascuno; i tempi e la durata dell'affidamento; le modalità di monitoraggio, di rapporto fra i diversi servizi; la periodicità delle verifiche con tutti i soggetti e i servizi coinvolti;
- la frequenza delle relazioni di verifica che andranno inviate alle competenti autorità giudiziarie;
- il piano delle visite e degli incontri tra il bambino e la sua famiglia; i modi e tempi del coinvolgimento della sua famiglia nell'intervento e le condizioni di rientro del bambino; i criteri per gestire le situazioni ordinarie e straordinarie della vita quotidiana;
- la modalità di rapporto tra la famiglia affidataria e famiglia di origine del bambino e con la scuola così come con gli altri ambiti di vita significativi del bambino (attività extra-scolastiche diverse);
- la gestione degli aspetti sanitari del bambino;
- il piano degli incontri tra famiglia affidataria e gli operatori che hanno la responsabilità del Progetto di affido;
- l'ammontare del contributo economico per la famiglia affidataria e l'eventuale contributo alle spese da parte della famiglia di origine.

Progetto nazionale Care leavers. Il Progetto Nazionale Care Leavers è una sperimentazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, realizzato in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti, nata per accompagnare i neomaggiorescenti che vivono fuori dalla famiglia d'origine verso l'autonomia abitativa, lavorativa e personale. Con il termine *care leavers* si fa riferimento ai ragazzi e alle ragazze che, al compimento della maggiore età, escono da percorsi di tutela (comunità residenziali o affidamento familiare) e si trovano ad affrontare il mondo adulto senza una rete familiare di supporto.

Progetto Quadro. Il progetto quadro riguarda l'insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al bambino, ma anche alla sua famiglia, nell'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e comunità locale. (Raccomandazione 331 – Linee di indirizzo per l'affidamento familiare)

Proseguo amministrativo. Il Tribunale per i minorenni su richiesta del Servizio Sociale o in taluni casi dello stesso minorenni può disporre un proseguo amministrativo oltre i 18 anni (anche di un minorenni straniero non accompagnato) attraverso l'apertura di un procedimento ex art.25 RDL 20.7.1934 n. 1404 (come modificato dalla legge 888/56) che determina una situazione di presa in carico di tipo assistenziale fino al compimento del 21° anno di età.

Soggetto attuatore. Il soggetto attuatore della funzione può coincidere con il Comune titolare del servizio o, in presenza di esercizio associato della funzione socioassistenziale (Ambito Territoriale Sociale con le sue diverse forme associative), è individuato quale titolare per la realizzazione degli interventi o per l'erogazione dei servizi in forma associata. (DM 103/2019).

Soggetto titolare della funzione di affidamento familiare. In Italia, la titolarità della funzione di affidamento familiare spetta istituzionalmente ai Servizi Sociali dell'ATS di residenza del minore.

Specifiche forme di affidamento familiare. Come indicato nelle linee di indirizzo nazionali, la pluralità di modalità in cui si articola l'affidamento familiare corrisponde alla necessità di dare risposte adeguate e appropriate ai differenti bisogni del bambino e della sua famiglia. Le diverse tipologie di affidamento familiare si pongono in un continuum e fanno comunque riferimento alla programmazione della finalità di riunificazione del bambino con la propria famiglia. In alcuni casi specifici, anche in forme di affidamento diverse da quello per almeno cinque notti a settimana, può essere anche previsto il pernottamento, ma il collocamento principale del minore resta presso la famiglia di origine. (Raccomandazione 223 – Linee di indirizzo per l'affidamento familiare).

Si indicano anche i casi di affidamento di bambini in situazioni particolari, facendo riferimento alle Raccomandazioni 224 e 225 delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare.

- Familiare di bambini piccoli (0-36 mesi): quali risulta fondamentale da subito la presenza di una figura stabile di attaccamento. Tale affidamento ha una breve durata, che corrisponde al tempo necessario agli operatori per svolgere la valutazione complessiva del mondo del bambino, che riguarda i suoi bisogni di sviluppo, le risposte delle figure genitoriali a tali bisogni, le risorse e gli ostacoli presenti nel loro contesto sociale che sostengono o meno tale processo di risposta, all'Autorità giudiziaria per decidere in merito al percorso futuro del bambino (rientro in famiglia, affidamento familiare, adozione);
- Familiare in situazioni di emergenza: l'affidamento familiare in situazioni di emergenza nasce dall'esigenza di offrire in ogni modo un'accoglienza in famiglia a tutti quei bambini, in particolare di età compresa tra gli 0 e i 10 anni, coinvolti in situazioni che sono improvvise e gravi, tali da richiedere un "pronto intervento" immediato. Questo intervento deve essere effettuato dopo una verifica in cui si constata che non sia possibile o opportuna l'accoglienza presso parenti disponibili e idonei;
- Familiare di adolescenti: l'affidamento familiare di preadolescenti e adolescenti si può presentare particolarmente complesso. Questa fase evolutiva si caratterizza per la tensione all'emancipazione e differenziazione dalle figure genitoriali e per la costruzione di una nuova identità che trae i suoi riferimenti principalmente dal gruppo dei pari o da altre figure al di fuori della famiglia; nel frattempo le figure genitoriali continuano a costituire i fondamentali riferimenti di appartenenza;
- Familiare di neomaggiorenni: questa forma di accoglienza è dedicata a giovani neomaggiorenni che escono dal sistema di tutela (inclusi ex minori stranieri non accompagnati) e necessitano di supporto per completare il loro percorso di crescita verso l'autonomia.
- Familiare in situazioni di particolare vulnerabilità psicosociale: intervento di tutela mirato a supportare sia il minore che la sua famiglia di origine. Questo tipo di affido risponde a situazioni di forte fragilità in cui il nucleo familiare d'origine si trova impossibilitato a garantire una crescita sana ed equilibrata. Le principali condizioni includono:

- disagio psichico grave: genitori affetti da patologie psichiatriche che compromettono temporaneamente o cronicamente la capacità di accudimento.
- dipendenze: situazioni di tossicodipendenza o alcolismo che espongono i minori a trascuratezza o stili di vita pregiudizievoli.
- trauma e multi-problematicità: condizioni di grave deprivazione socioeconomica unite a storie di violenza domestica o traumi pregressi che richiedono un'interruzione protettiva.
- Familiare in situazione di disabilità fisica e/o mentale: si considerino i bambini che presentano “durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive, o sensoriali”, certificate secondo la legge 104/92 oppure Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), Disturbo dell'Attenzione e dell'Iperattività (ADHD), Deficit del linguaggio, Deficit delle abilità motorie Deficit delle abilità non verbali, Svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale BES;
- Familiare di minorenni stranieri non accompagnati: persona straniera (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolide), di età inferiore ai diciotto anni, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
- Familiare di genitori - bambino: ai fini della presente indagine ci si riferisce sia a casi di affidamento di genitori minorenni con figli (in questo caso deve essere contato anche il genitore in quanto minorenne affidato) sia a casi di affidamento di genitori maggiorenni con figli (in questo caso deve essere contato solo il figlio/i minorenne/i). Sono inclusi gli affidamenti presso l'abitazione di famiglie affidatarie, o appartamento autonomo in prossimità di questa. L'affidamento familiare di sostegno, rivolto sia al genitore, sia al bambino (o anche all'intero nucleo familiare) è motivato dalla necessità di favorire il più possibile l'unità della famiglia, rinforzando le competenze genitoriali e promuovendo lo sviluppo di abilità sociali verso un percorso di crescita e autonomia;
- A famiglia affidataria appartenente ad una rete di famiglie: l'affidamento a famiglia affidataria appartenente a una rete di famiglie è un affidamento familiare a tutti gli effetti in quanto, nel provvedimento di affidamento, viene identificato il nucleo familiare affidatario (non la rete o l'associazione). La famiglia aderisce a un gruppo, a una rete di famiglie aggregate, organizzate in associazione, che si strutturano attraverso un'appartenenza che può favorire il reciproco sostegno e aiuto sia relazionale sia materiale;
- Familiare di orfani di crimini domestici: la Legge n. 4/2018 tutela e sostiene gli "orfani speciali" di crimini domestici, riconoscendo diritti specifici anche ai familiari che ne assumono la tutela. I parenti affidatari (es. nonni, zii) possono accedere a contributi economici statali, borse di studio e supporto psicologico per i minori;
- Professionale: l'affido professionale è una forma di accoglienza familiare che si caratterizza per la specifica struttura organizzativa, che rende possibile e sostenibile nel tempo l'accoglienza in famiglia di bambini e ragazzi con particolari situazioni di difficoltà, offrendo una possibilità in più a fianco dell'affido tradizionale e delle comunità;
- Accoglienza straordinaria: interventi di accoglienza di natura straordinaria in circostanze eccezionali, quali quelle caratterizzate da minorenni stranieri in fuga da territori coinvolti in

situazioni di conflitto, calamità naturali ed emergenze sanitarie, accompagnati da un genitore o da un adulto legalmente responsabile per lui o provenienti da strutture di accoglienza.

Stato di adottabilità. Lo stato di adottabilità è una condizione giuridica dichiarata dal Tribunale per i minorenni, ai sensi della Legge 184/1983, che certifica l'abbandono morale e materiale di un minore da parte dei genitori biologici. Rappresenta una *extrema ratio* quando il recupero delle capacità genitoriali è impossibile, garantendo il diritto del bambino a una famiglia.

Migliore interesse del minore. Il migliore (talvolta indicato come 'superiore') interesse del minore è il principio giuridico e morale per cui lo sviluppo e il benessere del bambino devono avere la priorità assoluta in qualsiasi decisione, legge o provvedimento che lo coinvolga. Tale principio cardine è stabilito a livello internazionale e applicato in Italia attraverso diversi pilastri di tutela, tra cui: Fonti Internazionali - Sancito dall'Articolo 3 della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, prevede che in ogni iniziativa pubblica o privata il bambino debba essere posto al centro e ascoltato. Diritto di Ascolto - I minori che hanno compiuto 12 anni (o anche di età inferiore, se capaci di discernimento) devono essere sempre ascoltati nei procedimenti giudiziari che li riguardano, come nei casi di separazione dei genitori. Ruolo dei Giudiziari - Spesso viene nominato un Curatore Speciale (un avvocato terzo) per rappresentare gli interessi del minore in modo indipendente da quelli dei genitori. Diritto alla Famiglia - È il criterio guida utilizzato dai tribunali per stabilire l'affidamento e valutare se allontanare un minore da contesti familiari a rischio (es. applicazione dell'Art. 403 del Codice Civile).

Tipo di affidamento/collocamento – consensuale. L'affidamento familiare consensuale è disposto dai servizi sociali in accordo con la famiglia, con ratifica del giudice tutelare per la durata massima di 24 mesi. Una eventuale proroga può essere disposta dal Tribunale per i minorenni qualora la sospensione possa recare pregiudizio al bambino.

Si tratta di affidamento consensuale quando i genitori del minore (oppure il genitore esercente la responsabilità o il tutore) concordano il progetto di affido e condividono l'inserimento temporaneo del proprio figlio in un nucleo familiare (di parenti o altra famiglia) o in un servizio residenziale socioeducativo. In questo caso, l'affido viene proposto dall'assistente sociale responsabile del caso e disposto con atto amministrativo dell'ente locale; l'Ente Locale, titolare delle funzioni in materia di assistenza e tutela dei minori, è responsabile della gestione dell'affidamento del minore e del suo esito. Il provvedimento emesso dall'Ente Locale deve essere inviato e reso esecutivo dal giudice tutelare (articolo 4, comma 1 della legge n. 184 del 1983 e successive modifiche), che effettua un controllo di mera legittimità. L'affidamento cessa con provvedimento dell'Ente Locale, quando è venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia del minore o nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento rechi un pregiudizio per il minore.

Tipo di affidamento/collocamento – giudiziale. L'affidamento familiare giudiziale è disposto dal Tribunale per i minorenni nel caso in cui non vi sia consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale e sussista una situazione di pregiudizio per il minore ai sensi degli articoli 330 e seguenti del Codice civile.

Nel caso in cui si renda necessario allontanare il minore senza il consenso dei genitori (oppure del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore) e collocarlo in un nucleo affidatario (di parenti o altra famiglia) o in un servizio residenziale socioeducativo, è il Tribunale per i minorenni

che dispone l'affidamento, con provvedimento urgente su istanza della Procura o secondo proposta del servizio sociale (ivi compresi gli allontanamenti in urgenza ai sensi dell'art. 403 cc) .

Il provvedimento può essere impugnato da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale e diviene definitivo solo nel momento in cui sia interamente trascorso il termine per la sua eventuale impugnazione. È però possibile che il Tribunale dia immediata efficacia al provvedimento riscontrando motivi di urgenza per l'allontanamento.

Anche in questo caso, l'affidamento è gestito dall'Ente Locale, che deve attuare il progetto di accompagnamento proposto o approfondire la situazione segnalata dalla magistratura per proporre gli interventi necessari, anche in ragione delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento del Tribunale per i minorenni.

Il Tribunale per i minorenni deve essere informato tempestivamente rispetto a ogni modifica o variazione riguardante il provvedimento emesso in favore del minorenni, in relazione alle modificazioni della situazione complessiva del minorenni, della sua famiglia, degli altri soggetti coinvolti (struttura di accoglienza, famiglia affidataria). L'affidamento cessa con provvedimento del Tribunale per i minorenni, quando è venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia del minorenni o nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento rechi un pregiudizio per il minorenni.